

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 12

Adunanza 1 aprile 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 287-86292/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori: LUIGI RIVALTA, BARBARA TIBALDI e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Moncalieri:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 33-204 del 12/06/2000;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. 74 del 13/07/2001, il progetto definitivo della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, introducendo condizionamenti per l'edificabilità nelle aree colpite dagli eventi alluvionali;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 114 del 19/12/2001, il Progetto Preliminare del Piano Particolareggiato di Corso Trieste, in Variante al suddetto P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 25 del 25/03/2002, il progetto preliminare della Variante parziale n. 4 al P.R.G.C., sempre ai sensi del già citato settimo comma;
- ha approvato, sempre con deliberazione del C.C. n. 25 del 25/03/2002, una "Variante non variante" n. 5 al P.R.G.C., ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 116 del 19/12/2002, il progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C., ai sensi del comma 7 dell'art. 17, che ha trasmesso alla Provincia, in data 21/02/2003;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- fa parte del *Patto Territoriale Torino Sud* (insieme ad altri 22 Comuni e a numerose associazioni, consorzi e società), di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come livello IV superiore;
- trend demografico: in crescita tra il 1971 ed il 1981; in calo negli ultimi anni (1971: 56.115 ab; 1981: 64.035 ab; 1991: 59.700 ab; 2001: 53.120 ab);
- superficie: 4.738 *ha*, dei quali 3.046 in zona pianeggiante e 1.691 in zona collinare. In base alla capacità d'uso dei suoli, 1.635 *ha* appartengono alla Classe I[^] e 527 *ha* alla Classe II[^]; è altresì caratterizzato dalla presenza di 291 *ha* di aree boscate;
- non rientra nei sistemi di diffusione urbana del P.T.C.;
- centro storico individuato dal Piano Territoriale Regionale di "*media rilevanza regionale*";
- infrastrutture per la mobilità:
 - ferrovia;
 - centro di interscambio;
 - tangenziale e autostrada A6;
 - la ex S.S. n. 29 (di interesse provinciale nel tratto considerato), le S.P. n. 125, 126;

l'assetto idrogeologico del territorio è determinato:

- dal Fiume Po, dai Torrenti Sangone, Chisola e Banna di Santena nonché dai Rii Tepice e Valle Sauglio;
- dalle acque pubbliche del Canale della Ficca e del Rio di Pallera;
- in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 55 ettari del territorio sono interessati da movimenti gravitativi: 22 ettari da frane attive areali, 33 ettari da areali di frane quiescenti;
- dal "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, che evidenzia la presenza di areali delle frane attive nel territorio del Comune di Moncalieri;
- dal "*Progetto di Piano Stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato ai sensi dell'art. 18 della Legge 183/1989 (Integrazione n. 1)*", adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 26 aprile 2001;

la tutela ambientale è presente attraverso:

- l'inclusione nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale del Fiume Po, dei Torrenti Sangone, Chisola e Banna di Santena nonché del Rio Tepice. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo i relativi corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.L.vo n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
- il Progetto Territoriale Operativo del Po ed il Piano d'Area;
- l'Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po "*Lanca di Santa Marta e confluenza Po-Banna*" e Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10017;
- l'Area attrezzata "*Le Vallere*", dell'estensione di 34 ettari, costituita dalla Regione Piemonte nel 1982;

- vasta parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini" ed una porzione al vincolo ex lege 1497/1939, per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del P.T.R.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono sia dalla deliberazione C.C. di adozione n. 116/2002;

rilevato che il Comune di Moncalieri, in base a quanto risulta dalla deliberazione testè citata e dagli atti tecnici allegati, propone modifiche cartografiche e normative per individuare un'area che, in passato, è stata oggetto di scarichi abusivi di rifiuti speciali; l'area di che trattasi è compresa nel P.T.O. del Po, ricade nella fascia "A" del P.A.I. ed è stata inserita nel *Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate*, approvato con L.R. n. 42/2000.

Al fine del recupero ambientale, considerata la localizzazione all'interno del sistema delle aree protette del Po, l'ARPA ha redatto, su incarico della Regione Piemonte, un "*Piano di caratterizzazione*" ex art.17 (*Bonifica e ripristino dei siti inquinati*) D.Lgs. n. 22/97; per poter essere ammessi al contributo regionale, occorre che la zona venga individuata e classificata dal P.R.G.C. tra le "*Aree soggette al Dlgs. 05/02/1997*", le quali "... sono interessate da intervento di bonifica e ripristino ambientale gravata da onere reale";

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione C.C n. 116/2002 compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/04/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 26/03/2003;

dato atto che non vengono proposte osservazioni;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. del Comune di Moncalieri, adottato a deliberazione C.C. n. 116 del 19/12/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune Moncalieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso